



COMUNE DI GAVARDO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 05/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Il giorno **cinque Marzo duemilaventuno**, alle ore **20:30**, presso la sede municipale, si riunisce l'organo consiliare.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Sono presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	COMAGLIO DAVIDE		X	10	BERTOLDI ENRICO	X	
2	MANELLI CATERINA	X		11	SCASSOLA DAVIDE	X	
3	TOFFOLO ELISA	X		12	BASSI DAVIDE	X	
4	SCALMANA OMBRETTA	X		13	MOLINARI MARCO	X	
5	BETTINZOLI ANGELO	X		14	NODARI SARA LUCIA		X
6	GHIDINELLI FABRIZIO	X		15	RIVETTA ELISA	X	
7	ORTOLANI DIEGO	X		16	POZZANI GBATTISTA	X	
8	GRUMI ANNA MARIA	X		17	PERSAVALLI GIANCARLO	X	
9	TURINI FABRIZIA	X					

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste ai lavori l'Assessore esterno Ing. Emanuel Perani.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Vice Sindaco Ombretta Scalmana dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Il Vicesindaco introduce i punti numero tre e quattro dell'ordine del giorno proponendo all'assemblea l'illustrazione e la discussione contemporanea degli argomenti alla luce della loro stretta connessione. L'Assemblea concorda ed il Vicesindaco passa la parola all'assessore competente, signor Fabrizio Ghidinelli, per l'illustrazione delle proposte di deliberazione.

L'assessore si sofferma sulla struttura dei regolamenti, sulle modifiche principali rispetto alla precedente disciplina e precisa che l'operazione non genera aggravii di natura tariffaria rispetto al passato. Egli inoltre informa della presenza di un errore materiale nelle premesse della proposta di deliberazione numero quattro che verrà corretto in sede di formalizzazione del testo finale.

Ultimata l'illustrazione e dichiarata aperta la discussione, prende la parola il consigliere del gruppo *Gavardo Ideale Centro Destra*, signor Giancarlo Persavalli, per avere conferma del fatto che il nuovo regolamento rappresenti un adeguamento alla normativa statale con l'obiettivo di semplificare l'imposizione per i contribuenti e senza aumento delle tariffe.

L'assessore conferma l'intenzione di semplificazione a favore dei contribuenti posta dal legislatore pur ritenendo che l'operazione, al contrario, non lo è altrettanto per gli uffici, in particolare nel caso in cui i contribuenti integrino contemporaneamente più di una delle precedenti fattispecie di imposizione. Confermata anche l'assenza di incrementi tariffari.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamato il decreto n. 12 del 3 aprile 2020 con il quale il Sindaco ha disposto in via straordinaria, motivata dall'emergenza sanitaria COVID-19, che le riunioni delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale possano essere svolte anche in videoconferenza avvalendosi dell'applicativo gratuito denominato Zoom;

dato atto che la seduta in data odierna è svolta in videoconferenza attraverso l'applicativo Zoom;

richiamati:

- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 - TUEL, Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 10 dello Statuto Comunale che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021;

premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

visto la proposta del nuovo "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" predisposto dall'Area Economico Finanziaria sulla base della normativa vigente;

ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);

acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

tutto ciò premesso, votando in forma palese (per appello nominale), con voti unanimi favorevoli, espressi dai quindici consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di stabilire che le disposizioni del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL).

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (per appello nominale) con voti unanimi favorevoli, espressi dai quindici consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (art. 134, 4° comma, TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il Vice Sindaco
Atto Firmato Digitalmente
Ombretta Scalmana

Il Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente
Dott.ssa Annalisa Lo Parco
